

Di seguito si inoltra il testo integrale del punto 2.3 del Comunicato Federale n. 4 del 19 Gennaio 2015, relativo a : **"Documenti Legali di Identità ai fini della partecipazione alle gare di Campionato delle Categorie"**

Si pregano pertanto, Società, Dirigenti ed Arbitri di prenderne nota

" Il Consiglio Federale, tenuto conto delle esigenze manifestate da alcuni Comitati Regionali, sentita la relazione del Vice Presidente Vicario Saccà in merito a tale argomento e al significato attribuito dalla legge al complesso dei termini "documento legale di identità", che più volte risulta citato nel testo della Circolare Informativa s.s. 2014/2015, valutata la necessità di attribuire a tale terminologia un'interpretazione unica ed ufficiale, ha deliberato che, ai fini del riconoscimento del giocatore, effettuato dall'arbitro prima dell'inizio della partita, saranno validi tutti i documenti di riconoscimento rilasciati, siglati e timbrati da un'amministrazione dello Stato se corredati da foto e generalità dell'interessato. Ciò è sinteticamente definito "Documento legale di identità"